

**INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT S.R.L.**

# **DOPPELGÄNGER**

**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

**(D. LGS. 24/2023)**

Revisione n. 00	Approvata dal C.d.A.	in data 17.01.2024
-----------------	----------------------	--------------------

<b>1. DEFINIZIONI E ACRONIMI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO DELLA PROCEDURA.....</b>	<b>4</b>
<b>3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1. CONTENUTO MINIMO DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME .....</b>	<b>6</b>
<b>5. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING.....</b>	<b>7</b>
<b>5.1. SEGNALAZIONE INTERNA .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....</b>	<b>8</b>
<b>5.2. SEGNALAZIONE ESTERNA .....</b>	<b>8</b>
<b>5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA .....</b>	<b>9</b>
<b>6. FORME DI TUTELA .....</b>	<b>9</b>
<b>6.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....</b>	<b>9</b>
<b>6.2. DIVIETO DI RITORSIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>7. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>11</b>
<b>8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>9. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA.....</b>	<b>12</b>
<b>10. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>12</b>

## 1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

- **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **“I.R.D.”** e/o la **“società”**: International Retail Development S.r.l.;
- **“Decreto Whistleblowing”**: il D. Lgs. 24/2023;
- **“normativa sulla privacy”**: il Regolamento UE 2016/279 (c.d. GDPR) e il D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy);
- **“procedura”**: la presente procedura che illustra le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- **“violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di I.R.D. S.r.l.;
- **“informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **“segnalazione”** o **“segnalare”**: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- **“segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno istituito dalla società;
- **“segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **“divulgazione pubblica”** o **“divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **“segnalazione anonima”**: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
- **“segnalante”** e/o **“whistleblower”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“facilitatore”**: una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **“segnalato”** o **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna oppure nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- **“gestore del canale interno di segnalazione”**: il soggetto esterno incaricato dalla società della gestione del canale interno di segnalazione e, quindi, del processo di ricezione e gestione delle segnalazioni interne;
- **“seguito”**: l'insieme delle azioni intraprese dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare;
- **“riscontro”**: comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito o follow up che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

## **2. SCOPO DELLA PROCEDURA**

Scopo della presente procedura è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. L'obiettivo perseguito è quello di fornire ai c.d. whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni (come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni).

## **3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

**Le segnalazioni possono essere effettuate da:**

1. i dipendenti di I.R.D.;
2. i lavoratori autonomi e i collaboratori con i quali la società intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere e di fornitura di beni;
3. i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di I.R.D.;
4. i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata che svolgono la propria attività lavorativa in favore della società;
5. i titolari di rapporti di collaborazione organizzati dalla società ex art. 2 D. Lgs. 81/2015;
6. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore di I.R.D.;
7. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;

8. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza di I.R.D.

**Le segnalazioni possono essere effettuate in relazione a fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:**

- quando il rapporto di lavoro o di collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di collaborazione se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### **4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di I.R.D., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della società.

**Nel dettaglio, possono essere segnalate violazioni (comportamenti, atti od omissioni) consistenti in:**

1. illeciti commessi in violazione della normativa UE in materia di contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono, o comunque compromettono, gli interessi finanziari dell'UE (es: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività connessa alle spese dell'UE);
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno UE che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (es: il ricorso a meccanismi elusivi);
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Relativamente alle materie sopra indicate, le segnalazioni possono avere ad oggetto anche **fondati sospetti** riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della società nonché gli elementi attinenti a condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:**

- contestazioni, rivendicazioni o richieste, legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono al proprio rapporto individuale di lavoro con i superiori gerarchici o con i colleghi;

- violazioni disciplinate dal diritto UE e dalle relative disposizioni di attuazione nazionali che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (es. le procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato o di intermediazione finanziaria);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non siano disciplinati da atti del diritto derivato UE (es. regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni etc.).

**In conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, non si considerano rilevanti e non saranno gestite le segnalazioni:**

- aventi toni ingiuriosi e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su gossip, voci di corridoio o su meri sospetti;
- relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- afferenti esclusivamente alla vita privata della persona del segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

Le segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'autorità giudiziaria. In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie, il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

**4.1. CONTENUTO MINIMO DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME**

Per consentire lo svolgimento di adeguata istruttoria in merito, **è indispensabile che il segnalante si identifichi, fornendo i propri dati identificativi (nome e cognome) nel momento in cui effettua una segnalazione.**

La segnalazione si intenderà anonima se il segnalante non intende rivelare la sua identità nel momento in cui la effettua. La segnalazione anonima sarà gestita e trattata come segnalazione ordinaria soltanto se essa sia adeguatamente circostanziata, dettagliata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso.

**È necessario, inoltre, che la segnalazione, sia nominativa che anonima, riporti nel modo quanto più chiaro e completo possibile:**

- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.

È opportuno ed utile che il segnalante alleggi eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati, indicando, ove possibile, il nominativo di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## 5. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Coloro che intendono effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti ai fini della presente procedura possono farlo tramite:

- segnalazione interna, utilizzando il canale di segnalazione interno istituito dalla società;
- segnalazione esterna, utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica, utilizzando la stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Oltre alla facoltà di procedere con la segnalazione o con la divulgazione pubblica, rimane sempre possibile per il soggetto rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria o contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

### 5.1. SEGNALAZIONE INTERNA

Il canale di segnalazione interno istituito dalla società è rappresentato dalla piattaforma online (c.d. Piattaforma Whistleblowing) disponibile sul sito web aziendale al seguente link: <https://irdsrl.valore24whistleblowing.com/#/>.

Coloro che intendono segnalare un'ipotesi di illecito rilevante per la presente procedura potranno trasmettere la segnalazione accedendo da qualsiasi *device* alla piattaforma senza che vi sia necessità di effettuare alcun tipo di registrazione alla medesima.

Il processo di segnalazione interna tramite piattaforma si scandisce in 2 fasi. Nel corso della prima fase, relativa alle informazioni preliminari, il segnalante effettua la segnalazione secondo una delle seguenti modalità:

- **in forma scritta**, indicando per iscritto tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della segnalazione;
- **in forma orale**, utilizzando la funzione di registrazione vocale messa a disposizione dalla piattaforma.

Effettuata la segnalazione in una delle due modalità sopra indicate, è opportuno che il segnalante alleggi i documenti che ritiene utili a comprovare la fondatezza dei fatti segnalati mediante caricamento diretto dei file sulla piattaforma.

Completate tali operazioni, si apre la seconda fase del processo di segnalazione relativa alle informazioni aggiuntive. In tale fase, il segnalante decide se fornire o meno i propri dati identificativi (nome, cognome e metodo di contatto alternativo alla piattaforma) e successivamente procede all'inoltro definitivo della segnalazione. Per esigenze istruttorie, la società ritiene indispensabile che il segnalante (la cui riservatezza è garantita in tutte le fasi del processo di ricezione e gestione della segnalazione) dichiari la propria identità nel

momento in cui effettua una segnalazione. Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima, le quali saranno trattate e gestite secondo le modalità descritte nel paragrafo di cui al precedente punto 4.1. All'esito dell'inoltro della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (c.d. key code), generato in modo casuale e automatico. Tale codice consente al segnalante di accedere nuovamente alla piattaforma per monitorare l'andamento del procedimento avviato, integrare documentalmente la segnalazione e comunicare (in modo riservato e sicuro) con il gestore del canale di segnalazione.

#### **5.1.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Le segnalazioni inviate tramite la piattaforma online sono ricevute, trattate e gestite in via esclusiva da un consulente legale esterno che è stato espressamente incaricato dalla società in qualità di gestore del canale interno di segnalazione.

Le segnalazioni sono gestite garantendo massima confidenzialità, riservatezza e protezione dei dati, atteso che il canale interno di segnalazione istituito dalla società si fonda su adeguati sistemi di crittografia.

Una volta ricevuta una segnalazione, il gestore:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- fornisce riscontro (che può consistere anche nella comunicazione di archiviazione della segnalazione) al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

**Resta inteso che il gestore del canale non è tenuto a svolgere le attività sopra indicate in caso di segnalazione anonima.**

La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia verosimile, supportata da evidenze documentali o da altri riscontri probatori (quali, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermare i fatti segnalati).

All'esito dell'istruttoria, il gestore comunica l'esito del procedimento cui la segnalazione ha dato avvio anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito.

#### **5.2. SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tale scopo dall'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno di segnalazione non è stato attivato dalla società o, se è stato attivato, non risulta essere conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del gestore del canale;
- il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure determinerebbe il rischio di condotte ritorsive (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni in merito all'utilizzo del canale esterno, alle modalità di effettuazione della segnalazione e alle conseguenti attività di gestione di ANAC, si rinvia alla specifica sezione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: <https://www.anticorruzione.it/>.

### **5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (beneficiando delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e/o esterna alla quale non è stato dato riscontro o seguito nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque mediante mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

## **6. FORME DI TUTELA**

### **6.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

Il canale interno di segnalazione istituito dalla società assicura adeguate tutele al segnalante con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità sua, del segnalato e delle altre persone coinvolte nonché alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse dal

gestore del canale che è stato espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla privacy.

Nel caso di segnalazione esterna, la riservatezza dell'identità del segnalante è garantita da ANAC.

Inoltre, a tutela del segnalante, si fa presente che:

- nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito dei procedimenti eventualmente instaurati innanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati dalla società, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante si riveli indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

## **6.2. DIVIETO DI RITORSIONI**

La società vieta qualsiasi forma di ritorsione per motivi collegati alla segnalazione. Il divieto vale per tutti quegli atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare un danno ingiusto alla persona del segnalante. Le ritorsioni subite possono essere denunciate all'ANAC accedendo al sito dell'Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it): in tal caso l'ANAC informa l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti propria competenza.

Le tutele contro eventuali ritorsioni si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione (interna e/o esterna) o della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal Decreto Whistleblowing;
- deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuate e le misure ritorsive subite.

**Le tutele non sono garantite e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando, anche con sentenza di primo grado, è accertata:**

i) la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria;

ii) la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

**Le tutele previste nei confronti del segnalante sono, inoltre, estese:**

- ai facilitatori ossia alle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dal Decreto Whistleblowing, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

Sono passibili di sanzione:

1. il segnalante che abbia fornito informazioni non veritiere e di cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave;
2. il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
3. il soggetto che si sia reso responsabile di atti ritorsivi;
4. il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare l'effettuazione della segnalazione;
5. il gestore del canale interno che non ha svolto le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

I comportamenti di cui sopra sono accertati da ANAC che irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per il comportamento di cui al punto 1, sanzioni da €. 500,00 ad €. 2.500,00, salvo che il segnalante sia stato condannato in sede penale, anche con sentenza non definitiva di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- per i comportamenti di cui ai punti 2,3,4 e 5 sanzioni da €. 10.000,00 ad €. 50.000,00.

## **8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente punto 6.1. A tali fini, il Gestore del canale ha istituito apposito archivio.

#### **9. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è resa disponibile sul sito internet aziendale e sarà ampiamente diffusa tra i dipendenti con gli strumenti ritenuti più adeguati.

#### **10. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della società ed è soggetta a periodico aggiornamento.